

Proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente n.

Rispetto a quanto previsto nel testo del contratto di conto corrente già sottoscritto, si propone la modifica delle seguenti norme:

NORME DEL CONTO CORRENTE

Ambito di applicazione.

È inserito il seguente articolo:

"Ambito di applicazione

In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Sezione e quelle delle Sottosezioni prevarranno queste ultime, ad eccezione degli articoli relativi all'Accredito sul conto, alla compensazione e alla contabilizzazione e regolamento degli interessi che prevarranno in ogni caso."

Utilizzo a debito del conto e accrediti sul conto

L'articolo è modificato come segue e viene inserito un nuovo articolo in tema di accrediti sul conto:

"Utilizzo a debito del conto

*1. Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di affidamento.
2. L'eventuale utilizzo, o comunque l'addebito, di somme di denaro in mancanza di affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del conto che la Banca ritenesse comunque di consentire (cosiddetto "sconfinamento in assenza di fido") non comporta la concessione di credito neppure per l'importo dello sconfinamento. Tale importo, unitamente alle commissioni, spese e oneri, deve essere rimborsato anche senza espressa richiesta della Banca:*

- entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è consumatore,*
- entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è non consumatore.*

3. Se sul conto è concesso un affidamento, l'eventuale utilizzo, o comunque l'addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto all'importo dell'affidamento che la Banca ritenesse comunque di consentire non comporta l'aumento di tale importo e deve essere anch'esso rimborsato, unitamente alle commissioni, spese e oneri, come previsto nel comma 2 (salvo diversa previsione del contratto di affidamento).

4. Nei casi previsti nei precedenti commi 2 e 3, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori."

"Accrediti sul conto

1. La Banca ha facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto del Cliente, mediante accredito sul conto della Banca e successivo accredito sul conto del Cliente, decurtando quest'ultimo accredito degli importi compensabili in forza del successivo articolo in tema di compensazione. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima. Se il Cliente è consumatore, ogni addebito sul suo conto per crediti della Banca sarà parimenti decurtato degli importi a suo credito, compensabili in forza del successivo articolo in tema di compensazione. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima."

Compensazione

Il primo comma dell'articolo è modificato come segue:

"Compensazione

1. Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell'estratto conto."

Compensazione e pagamenti di assegni

(ai contratti: "Conto condominio" nella versione basic e plus si applicano solo i commi 1 e 3)

L'articolo è modificato come segue:

"Compensazione e pagamento di assegni

1. La Banca, quando si avvale della compensazione di legge, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella della compensazione, qualora, a seguito dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
2. La Banca, quando si avvale della compensazione, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione della Banca di avvalersi della compensazione, qualora, a seguito della compensazione, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Cliente deve costituire senza ritardo i fondi necessari al pagamento anche degli assegni tratti in data anteriore a quella della compensazione, per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di conti cointestati a più persone."

Regolamento periodico degli interessi, commissioni, spese e oneri

L'articolo originario è sostituito con i seguenti articoli:

"Contabilizzazione e regolamento degli interessi

1. Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o dell'apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti.
2. Gli interessi creditori sono accreditati in conto al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto.
3. Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.
4. Gli interessi debitori sulle aperture di credito regolate in conto e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un'apertura di credito) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto o dell'apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.
5. Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati (anche con il saldo attivo del conto) oppure addebitati quale sorte capitale sul conto del Cliente con saldo debitore (affidato o meno) purché, in quest'ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell'addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.
6. Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma 5, è unica, riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora) e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l'addebito abbia avuto luogo."

"Regolamento periodico delle commissioni spese e oneri

1. Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.
2. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di apertura di credito."

Approvazione dell'estratto conto

Il primo comma dell'articolo è modificato come segue:

"Estratto conto, rendiconto interessi e loro approvazione

1. La Banca invia l'estratto conto a seguito di ogni regolamento periodico indicando separatamente l'ammontare degli interessi maturati. L'estratto conto del periodo di regolamento che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o del rapporto regolato in conto, riporta il rendiconto degli interessi. Ciascun estratto conto si considera ricevuto entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca entro i successivi 30 giorni la sua mancata consegna."

NORME DEI SERVIZI DI PAGAMENTO

Termini di accredito

L'articolo è modificato come segue:

"Termini di accredito

- 1. L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena esso è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.*
- 2. Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A diversa dall'euro, il relativo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca."*

NORME DELL'APERTURA DI CREDITO CONTENUTE NEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE

(Poiché tali norme non sono presenti nei contratti: "Conto per Me" e "Conto Facile", a tali contratti la modifica non si applica)

Recesso dall'apertura di credito

È eliminato l'ultimo comma ed inserito il seguente articolo:

"Ambito di applicazione

- 1. Gli articoli relativi agli Accrediti sul conto, alla Compensazione e alla Contabilizzazione e regolamento degli interessi si applicano a tutte le aperture di credito in conto corrente ed a tutti gli sconfinamenti in conto corrente, anche se stipulati con atto separato o con atto successivo."*

ME70CC 0001 00005366 000001